

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 230/10ⁿ

4^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 18481 del 28.04.2017

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 163 della seduta del 27/04/2017

Oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla L. R. 21 dicembre del 2005 n. 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) ed altre disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime"

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) *IL DIRIGENTE GENERALE*

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) *IL DIRIGENTE SETTORE 10*

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
_____ timbro e firma _____
IL DIRIGENTE GENERALE RESPONSABILE
(Pot. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 17 del 2005 recante: "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" ed il Piano d'indirizzo regionale approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 147 del 12 giugno 2007;

CONSIDERATO che il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime è subordinato, in via generale, all'approvazione del Piano comunale di spiaggia che regola le attività che possono svolgersi sul demanio marittimo ai sensi dell'art.12 della legge regionale n. 17 del 2005, nonché alle regole dell'evidenza pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che il notevole ritardo di molti comuni costieri nell'adozione ed approvazione del Piano comunale di spiaggia non può essere, di per sé, causa di un divieto generalizzato di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, così come sostenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata nelle circolari regionali prot. gen. Siar n. 0189734 del 16.06.2015 e n. 361205 del 30.11.2015 contenenti indirizzi sull'attività concessoria minima in assenza di pianificazione;

RILEVATA l'ammissibilità, pur in assenza di Piano comunale di spiaggia vigente, di un'attività concessoria minima;

CONSIDERATO che, nelle more dell'approvazione dei PCS, tale utilizzazione del demanio marittimo non compromette la futura pianificazione dei comuni costieri, bensì consente di sostenere l'offerta turistica regionale e migliorare la qualità dei servizi, contribuendo anche a soddisfare gli interessi pubblici erariali ed incrementando gli introiti del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 1 del 1971;

RILEVATO che, nelle more della revisione organica della materia, è necessario introdurre un'apposita norma regionale che stabilisca che le nuove concessioni demaniali marittime verranno rilasciate dai comuni costieri facendo ricorso alle procedure ad evidenza pubblica, atteso che la legislazione regionale deve uniformarsi ai principi europei (artt. 49 e 56 TFUE) e nazionali di tutela della concorrenza (art. 117 Cost. commi 1 e 2);

PRESO ATTO che con DGR n. 138 del 07.04.2017 è stato approvato il DDL recante: " Modifiche ed integrazioni alla L. R. 21 dicembre 2005 n. 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) ed altre disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime" inviato al Consiglio regionale della Calabria ed al quale è stato assegnato il n. 229/10^;

RITENUTO opportuno, anche a seguito di incontro con le organizzazioni di categoria, apportare alcune modifiche al succitato disegno di legge;

EVIDENZIATO

che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio legislativo", nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei Dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

VISTI

gli allegati A, B, C, che costituiscono parte integrante della deliberazione (*quando gli allegati sono approvati dalla Giunta*);

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore/i competente/i, a voti unanimi,


DELIBERA

1 - di integrare la succitata DGR n. 138 del 07.04.2017 presentando al Consiglio regionale una nuova formulazione del DDL n. 229/10[^] recante: "Modifiche ed integrazioni alla L. R. 21 dicembre 2005 n. 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) ed altre disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime" di cui all'allegato sub A sostitutivo di quello allegato alla DGR n. 138 del 07.04.2017 - unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato sub B ed alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub C, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;


2 - di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

3 - di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 28 APR. 2017 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Disegno di legge:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) e altre disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime".

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

(Norme di salvaguardia)

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto al comma 1, possono essere rilasciate:

a) concessioni demaniali marittime stagionali:

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi ed altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a 120 giorni.

b) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico-commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n.1 sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica e a tutte le autorizzazioni, i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso.

c) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del

potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore a 15 mq.

3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

4. Le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere revocate dai comuni, senza alcun indennizzo dopo l'approvazione del PCS, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del PCS medesimo.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Nelle more dell'emanazione di una organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto applicabile.

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE VIGARIO
ALESSANDRO ROMEO

Il Dirigente del Servizio 2
Alessandro Romeo

Relazione generale sul disegno di legge concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) ed altre disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime

Il disegno di legge concernente modifiche ed integrazioni alla legge Regione Calabria n. 17 del 2005 riguarda da un lato, il reinserimento all'art. 14 della norma di salvaguardia che stabilisce, quale regola generale che, in mancanza di Piano comunale di spiaggia approvato, non si possono rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, né autorizzare varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere; dall'altro, concerne un'attività concessoria minima di carattere stagionale in deroga al predetto divieto.

L'art. 1 del disegno di legge modifica l'art. 14 della legge regionale prevedendo che, fino all'approvazione dei Piani comunali di spiaggia non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere apportate varianti sostanziali ai rapporti concessori vigenti (comma 1).

Il comma 2 lett. a), in deroga parziale al divieto di cui al comma 1, consente il rilascio di concessioni demaniali marittime stagionali che non aumentano il carico urbanistico, non pregiudicano la futura pianificazione dell'ente locale, nel rispetto delle normative di settore, tra cui quella a tutela degli interessi paesaggistico-ambientali.

Il rilascio delle predette concessioni demaniali marittime, limitate alla stagionalità, può riguardare, nelle more dell'approvazione dei PCS, anche più annualità, salvo il potere in capo ai comuni costieri di stabilire, in sede di approvazione dei Piani spiaggia, previsioni urbanistiche diverse che legittimano la revoca delle concessioni demaniali marittime rilasciate *medio tempore*, anche prima della relativa scadenza e senza alcun diritto di indennizzo a favore del concessionario revocato (comma 4).

In particolare, possono essere rilasciate:

1) nuove concessioni stagionali per il servizio spiaggia a supporto di alberghi, di villaggi turistici, di campeggi e di altre strutture ricettive aventi caratteristiche analoghe, tenendo in considerazione la natura strettamente complementare del servizio di balneazione rispetto alle predette attività ricettive, a condizione che vengano rispettati limiti e condizioni stabiliti in via generale dalla legge Regione Calabria n. 17 del 2005, dal PIR, dal codice della navigazione e relativo regolamento di

esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) nuove concessioni stagionali per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio stagionali al fine di ampliare l'offerta diportistica, senza la realizzazione di opere a terra;

3) nuove concessioni stagionali per la posa di gonfiabili e giochi smontabili per bambini;

4) nuove concessioni per la mera posa di tavolini e sedie su aree demaniali marittime prospicienti le attività commerciali;

5) nuove concessioni stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato per periodi non superiori a 120 giorni.

Possono essere rilasciate, altresì, ai sensi del comma 2 lett. b) e c):

- 1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture amovibili in favore dei titolari delle concessioni demaniali marittime pluriennali vigenti, al fine di esercitare per l'intero anno attività economico-commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 1 del 1971, sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio delle licenze demaniali marittime suppletive per il mantenimento delle strutture degli stabilimenti balneari per l'intero anno è, in ogni caso subordinato, all'autorizzazione paesaggistica ed a tutte le autorizzazioni, i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;
- 2) concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge (ad es. rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, locali per il pronto soccorso, ecc.....);
- 3) concessioni demaniali marittime suppletive ai fini di potenziare e migliorare la qualità dei servizi offerti dai titolari di concessioni balneari già in essere, a condizione che non vi sia un aumento di superficie coperta superiore a 15 mq;
- 4) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sdraio senza variazione del fronte mare concesso.

Ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime in deroga di cui al comma 2 dell'art. 14 sarà necessario acquisire preventivamente il parere vincolante del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di demanio marittimo.

Le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 lett. a) e b) possono essere revocate dai comuni, senza diritto ad alcun indennizzo in capo al concessionario revocato, dopo l'approvazione del PCS, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del PCS medesimo.

L'attività concessoria minima consentirà ai comuni costieri di integrare e sostenere l'offerta turistica locale, nonché di aumentare l'introito in termini di canone ed addizionale regionale, determinandosi, così, la proficua utilizzazione del bene demaniale marittimo di cui all'art. 37 comma 1 del codice della navigazione.

Fino all'entrata in vigore dei Piani comunali di spiaggia l'attività concessoria in deroga dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla normativa regionale vigente e dal PIR.

L'art. 2 del disegno di legge stabilisce, altresì, che nelle more dell'emanazione di una organica disciplina della materia, i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in quanto applicabile.

In tal senso, l'introduzione dell'art. 2 mira ad uniformare l'ordinamento regionale ai principi concorrenziali fissati sia dalla normativa europea che nazionale che reggono le modalità di assegnazione delle concessioni demaniali marittime per lo svolgimento di attività turistico-ricreative di cui all'art. 01 del d. l. n. 400/1993 conv. nella legge n. 494/1993 e s. m. i. ed all'art. 2 della legge regionale n. 17 del 2005.

Fin dall'estate del 2009, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva segnalato (AS551 del 24 luglio 2009) diverse criticità della legge regionale n. 17 del 2005, sottolineando in particolare che: *“nell'impianto generale della Legge regionale in esame non vi sia alcuna norma volta ad assicurare, nella fase di rilascio delle concessioni, un confronto concorrenziale tra i potenziali operatori interessati, così come risultano pressoché assenti norme che impongano all'Amministrazione adeguate forme di pubblicità e criteri trasparenti in base ai quali procedere al rilascio delle stesse. Ciò risulta idoneo a determinare una palese violazione dei principi generali posti a tutela della concorrenza”*.

Il rilascio delle concessioni di beni pubblici, tra cui anche quelle dei beni demaniali marittimi, non può che avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e dei principi surrichiamati, alcuni dei quali espressamente fissati da disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea (artt. 49 e 101, già artt. 43 e 81 del TCE) e pertanto direttamente applicabili nell'ordinamento interno, prescindendo da fonti nazionali o regionali di recepimento (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentt. nn. 5765 del 2009, 3145/2009, 3642/2008 e 168/2005).


Il rispetto del principio di tutela della concorrenza si fonda anche sull'art. 117 comma 2 della Costituzione che attribuisce tale materia alla competenza esclusiva dello Stato, sicchè l'obbligo di ricorrere alla predisposizione di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime non deriva soltanto dal diritto europeo originario (TFUE), ma anche dalle disposizioni della nostra Carta fondamentale.

Nel corso degli ultimi anni (2005 in poi), anche la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e contabile, sia pur sotto diversi profili, ha espresso un orientamento consolidato sulla necessità di ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei titoli concessori.

Pertanto, sulla base della citata normativa europea ed interna, emerge chiaramente che l'adozione di tale provvedimento legislativo regionale si configura quale atto dovuto atteso che, ai sensi dell'art. 117 commi 1 e 2 della Cost., non soltanto lo Stato ma anche le Regioni devono rispettare la Costituzione, i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali.

IL DIRIGENTE VICE
ROTT. ACCIARO
Maggi

Sett. 10
Il Dirigente del Servizio 2
Alessandro Romeo



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 163 DEL 27 APR 2017

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) e altre disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime"


Tipologia della proposta di legge:

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame contempla solo modifiche ordinamentali nell'ambito della disciplina finalizzata al rilascio delle concessioni demaniali marittime e della pianificazione costiera e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale, anzi l'attività concessoria minima prevista consentirà ai comuni costieri di integrare e sostenere l'offerta turistica locale, nonché di aumentare l'introito in termini di canone demaniale ed addizionale regionale di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 1 del 1971, determinandosi, così, la proficua utilizzazione del bene demaniale marittimo di cui all'art. 37 comma 1 del codice della navigazione.

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia al testo dell'articolato allegato "A" alla presente deliberazione e alla relazione di cui all'allegato "C", si prefigge lo scopo di garantire che l'utilizzazione e l'occupazione delle aree demaniali marittime sia regolato mediante l'approvazione di appositi strumenti urbanistici quali i Piani comunali di spiaggia.

In mancanza dell'approvazione dei Piani comunali di spiaggia, non potranno essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere apportate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere, salvo alcune eccezioni richiamate negli Allegati "A" e "C" della presente deliberazione che assicurano un'attività concessoria minima, pur in assenza degli strumenti di pianificazione, a condizione che non vi sia un aumento del carico urbanistico e che il rilascio delle concessioni non pregiudichi le future scelte di pianificazione dei comuni costieri.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

In particolare l'art. 1 del disegno di legge modifica l'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.

L'art. 2 del disegno di legge prevede di regolamentare le modalità di assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi concorrenziali fissati sia dalla normativa europea che nazionale.

L'art. 3 prevede l'invarianza finanziaria del disegno di legge di modifiche e integrazioni alla citata legge regionale.

L'art. 4 prevede l'urgenza della pubblicazione della legge regionale.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

La proposta di legge regionale in esame si pone l'obiettivo di sostenere l'offerta turistica regionale consentendo un'attività concessoria minima anche da parte dei Comuni costieri non dotati di Piano spiaggia.

Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime determinerà, inoltre, un maggior introito in termini di canone ed addizionale regionale di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 1 del 1971.

Oneri finanziari:


Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

NON DERIVERANNO ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'EVENTUALE APPROVAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE REGIONALE, MA INVECE SI DETERMINERA' UN MAGGIOR INTROITO A LIVELLO DI ADDIZIONALE REGIONALE DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DELLA L. R. 1 DEL 1971.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art.1	Nessun onere finanziario in quanto trattasi di norma di salvaguardia che stabilisce, in via generale, che in assenza di Piano comunale di spiaggia, non si rilasciano



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

	nuove concessioni demaniali marittime, né possono essere autorizzate varianti sostanziali alle concessioni in essere, salvo le eccezioni espressamente previste.
Art.2	Nessun onere finanziario in quanto si stabilisce che le concessioni demaniali marittime devono essere rilasciate mediante il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica.
Art.3	Nessun onere finanziario in quanto dall'applicazione della presente legge, avente natura ordinamentale, non deriveranno oneri aggiuntivi, anzi la previsione di un'attività concessoria minima consentirà di aumentare gli introiti dell'addizionale regionale di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 1 del 1971
Art.4	Nessun onere finanziario in quanto l'articolo prevede l'entrata in vigore immediata della legge

Totale _____ 0,00 _____

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari


Missione	Programma	Titolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

L'eventuale approvazione della proposta di legge consentirebbe l'esercizio di un'attività concessoria minima da parte dei comuni costieri dalla stagione estiva 2017 non determinandosi impatti sulla struttura organizzativa regionale



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____


1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

➤ Anno _____

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale

Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:


Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

Il Dirigente del Settore _____

Il Dirigente del Servizio 2

Alessandro Roméo

Il Direttore Generale _____

Roberto...

[Signature]